



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle opere pubbliche,  
protezione civile e autonomie locali  
Via Vannetti, 32  
tel: 0461492600 - fax: 0461492606  
e-mail: ass.trasporti@provincia.tn.it

Spettabili  
Amministrazioni Separate  
Beni di Uso Civico  
**LORO SEDI**

Spettabile  
Associazione prov.le delle ASUC  
Via Bleggio, n. 30  
**38075 – FIAVE'**

Spettabile  
Comunità delle Regole  
di Spinale e Manez  
Via Roma, 21  
**38070 – RAGOLI**

Spettabile  
Magnifica Comunità di Fiemme  
P.zza C. Battisti, 2  
**38033 – CAVALESE**

Spettabili  
Amministrazioni com.li  
**LORO SEDI**

Spettabile  
Consorzio dei Comuni Trentini  
Rappresentanza Unitaria dei Comuni  
Via Torre Verde, 21  
**38100 - TRENTO**

Spettabile  
Servizio Urbanistica  
e Tutela del Paesaggio  
**SEDE**

Spettabile  
Ufficio del Libro  
Fondario di Trento  
Via Gilli, 4  
**38100 - TRENTO**

Trento, **21 giugno 2005**

Prot. n. **7338/05** - D.16 - LFR/cm

Oggetto: “nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”.

## **CIRCOLARE N. 11**

In data 14 giugno 2005 è stata promulgata la legge n. 6 recante “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”. Essa è il frutto del lavoro della Sottocommissione consiliare, nominata in seno alla II Commissione legislativa, che ha condotto dell’unificazione dei disegni di legge n. 32 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico (proponenti consiglieri Giovanazzi, Malossini, Viola, Mosconi e Delladio), n. 33 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” (proponente consigliere Morandini), n. 42 “Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” (proponente consigliere Bertolini) e n. 44 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” (proponente assessore Grisenti), presentati in materia ad inizio legislatura. Essa è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 24/bis il 16 giugno 2005 ed entrerà in vigore il 1 luglio 2005.

### **LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE**

L’impostazione complessiva della legge tende ad enfatizzare, con maggiore decisione rispetto alla legge provinciale n. 5 del 2002, **la valorizzazione delle ASUC quali soggetti gestori del patrimonio di uso civico**, ai quali sono consentiti, nell’ambito pur sempre dell’inquadramento giuridico che non riconosce ad essi, né la personalità giuridica, né la natura di enti a fini generali, funzioni e compiti per i quali non risulti indispensabile o congrua la gestione ad un livello superiore. Si tratta, nel complesso, di aspetti che attribuiscono nuovamente un ruolo centrale alle proprietà collettive ed agli usi civici, in quanto il loro particolare regime giuridico, improntato alla conservazione del territorio a vantaggio delle generazioni future, si sta rivelando efficace strumento di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

In quest’ottica è stata riportata in capo al Comitato ASUC la competenza ad approvare lo **statuto**, in luogo della pregressa previsione secondo la quale lo statuto veniva approvato, con un procedimento molto complesso, dall’assemblea degli utenti, organo peraltro non più previsto dalla nuova legge.

Lo statuto diventa la fonte normativa fondamentale per le ASUC. Ne è stato ampliato il contenuto, tenuto comunque conto che l’elencazione dell’articolo 6 della legge è meramente esemplificativa, ben potendo lo statuto disciplinare altri istituti nel rispetto dei principi

dell'ordinamento e della nuova legge. Va sottolineata in particolare la facoltà per lo statuto di limitare l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai soli capofamiglia, o loro delegati.

Inoltre sono stati semplificati i **procedimenti relativi agli atti di gestione** sui beni di uso civico, limitando l'autorizzazione provinciale ai soli casi di estinzione del vincolo e a solo pochi e specifici casi di variazione d'uso e di sospensione, demandando, per i restanti provvedimenti, alla piena responsabilità del soggetto gestore. Di notevole significato la previsione che riconduce alla piena autonomia dell'ASUC la volontà di decidere, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, l'estinzione di un determinato bene di uso civico, dovendosi limitare il Comune di pertinenza, qualora il Servizio provinciale competente lo richiedesse espressamente, a rilevare unicamente eventuali incongruenze del provvedimento di estinzione con gli strumenti di programmazione e pianificazione comunali.

Significativa altresì la **semplificazione in materia finanziaria e contabile**. In primo luogo sono stati "abbassati" i requisiti previsti per la nomina a revisore dei conti prevedendo per gli stessi non più l'iscrizione all'albo, ma più semplicemente la comprovata esperienza in materia giuridico-contabile. In secondo luogo viene introdotta la concertazione tra Giunta provinciale e Associazione più rappresentativa delle ASUC per individuare i principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC, tenendo conto, nella definizione degli stessi, delle dimensioni finanziarie dei bilanci delle ASUC. Viene inoltre istituito un **fondo provinciale** di sostegno alle attività delle ASUC, che si aggiunge alla confermata possibilità per le ASUC di accedere ai finanziamenti delle leggi di settore.

Le altre modificazioni contenute nella legge sono finalizzate ad armonizzare la precedente normativa, con l'intento di migliorarne la sistematicità.

Di seguito si vanno ad illustrare **le novità** più significative introdotte dalla legge, tenendo presente che alcune disposizioni potranno essere specificate maggiormente, in presenza del rinvio espresso, dal regolamento di esecuzione della legge stessa.

## TITOLARITA' DEI DIRITTI E GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO (articolo 2)

La nuova legge, oltre a ribadire (all'articolo 1) le finalità della legge provinciale n. 5/2002, conferma la titolarità dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico in capo al nucleo familiare, i cui componenti siano residenti nella frazione o nel comune. Riconosce come principio generale l'esercizio di elettorato attivo e passivo in capo ai maggiorenni, dando tuttavia la possibilità allo statuto di derogare al suddetto principio, limitandolo ai capofamiglia o loro delegati. Contiene la nuova definizione di nucleo familiare facendo riferimento alla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale e di capofamiglia quale intestatario della stessa. Conferma l'autonomia regolamentare dei singoli soggetti gestori circa la disciplina delle modalità del concreto esercizio delle facoltà connesse all'uso civico, nonché l'eventuale previsione di un periodo minimo di residenza quale requisito per il loro esercizio. Enuncia il principio della gratuità dell'esercizio dell'uso civico, salva la possibilità di prevedere un corrispettivo quale forma di partecipazione alle spese di amministrazione. Infine, conferma che il godimento del bene debba avvenire di norma in natura, vietando qualsiasi forma di distribuzione di denaro (la legge provinciale n. 5/2002 vietava la distribuzione di ogni tipo di proventi) derivante dall'amministrazione dei beni d'uso civico.

## FORME DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO (articoli 4 e 5)

Sono confermate le forme di amministrazione dei beni di uso civico, con riferimento sia ai beni comunali che a quelli frazionali e segnatamente da parte del comune, delle circoscrizioni di decentramento, ove costituite, o dell'ASUC, a seconda della loro appartenenza e della scelta operata dagli aventi diritto nei modi previsti dagli stessi articoli. Si stabilisce un nuovo *quorum* (un quarto degli aventi diritto) per chiedere al Sindaco il cambio di forma di amministrazione in atto. Si prevede infine che l'ASUC possa affidare al comune di riferimento il compito di provvedere ai lavori e alle opere necessarie per migliorare il patrimonio di uso civico. Estende l'obbligo, già posto in capo al Comune, di porre in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al rendiconto la destinazione dei proventi dei beni d'uso civico anche per quanto concerne i beni frazionali laddove non sia operante l'ASUC.

## ATTIVITA' DELL'ASUC E AUTONOMIA STATUTARIA (articoli 6 e 17)

La nuova legge, con queste norme, introduce espressamente il principio secondo cui l'attività dell'ASUC è (e deve essere) limitata alla gestione dei beni di uso civico (non è perciò ente a fini generali e non è equiparabile in nessun caso all'ente comune), sia quelli di originaria appartenenza, che quelli medio tempore acquistati dalle frazioni, che quelli che saranno eventualmente acquistati in futuro, purchè tutti riconducibili alle categorie ammesse dalla legge (art. 11 legge n. 1766 del 1927) e dunque suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico.

Conferma l'attribuzione all'ASUC dell'autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, nonché statutaria, individuando il contenuto minimo necessario dello statuto. Ridefinisce gli ambiti di disciplina riservati allo statuto per l'amministrazione dei beni di uso civico, tra i quali spiccano in particolare l'individuazione dei capofamiglia quali titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga all'articolo 2 della legge; ridefinisce le modalità di gestione economica dei beni anche mediante forme di gestione alternative (accordi, convenzioni o altre forme di gestione compatibili con questa legge, dunque anche di natura associativa); riserva allo statuto le modalità di elezione e le attribuzioni del presidente dell'ASUC e la possibilità di riconoscere a presidente e componenti del comitato ASUC, rispettivamente, un'indennità di carica ed un gettone di presenza, nonché riserva allo statuto le modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare, le forme di partecipazione alla gestione dei beni di uso civico e le forme di pubblicità degli atti.

Stabilisce, innovando rispetto alla legge provinciale n. 5/2002, che l'approvazione dello statuto è di competenza del comitato dell'ASUC.

Sono definite ex novo le procedure per la fase successiva all'approvazione dello statuto e per l'entrata in vigore dello stesso, prevedendo che la Giunta provinciale possa segnalare all'ASUC, per gli adempimenti conseguenti, eventuali non conformità dello statuto alla legge. Prevede la possibilità per *un quinto dei maggiorenni residenti nella frazione* di chiedere il referendum confermativo dello statuto approvato dal comitato dell'ASUC (solo un decimo degli aventi diritto nel caso in cui lo statuto attribuisca il diritto di voto ai soli capofamiglia o loro delegati). La richiesta di referendum confermativo deve essere avanzata entro 60 giorni dalla data

di pubblicazione dello statuto ed è valido se partecipa al voto almeno *il 30% dei maggiorenni residenti nella frazione* e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### ORGANI DELL'ASUC E MODALITA' DI ELEZIONE DEL COMITATO (articoli 7 e 8)

La nuova legge individua quali organi dell'ASUC il comitato ed il suo presidente e non più l'assemblea degli utenti. Mentre le modalità di elezione del presidente sono riservate allo statuto (articolo 6), vengono introdotte direttamente in legge le norme per l'elezione del comitato. Esso viene eletto dai maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione ovvero, laddove lo statuto lo preveda, dai soli capofamiglia o loro delegati. E' composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto ma comunque non inferiore a tre e non superiore a sette. In mancanza di previsioni statutarie, il comitato è composto di cinque membri (articolo 25). Viene introdotto un *quorum minimo di votanti per l'elezione del comitato*, fissato dallo statuto, ma comunque non inferiore al 30% degli aventi diritto.

L'articolo 8 della legge, che fissa le modalità di elezione del comitato, è una norma di nuova introduzione, ma identica, nel tenore, alla norma regolamentare di esecuzione della legge n. 5/2002, anche se riduce i tempi di rinnovazione delle consultazioni, in caso di nullità delle stesse per mancato raggiungimento del quorum minimo, a due e quattro mesi.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e provvedimenti conseguenti, è prevista l'applicabilità, in quanto compatibile, dalla normativa regionale in materia di elezioni dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell'ASUC. Analogo rinvio per gli istituti della astensione obbligatoria, del rimborso delle spese legali, della decadenza a seguito di assenze ingiustificate e del diritto di accesso.

#### PERSONALE DELL'ASUC (articolo 9)

L'art. 9 della nuova legge disciplina le forme di reperimento di personale di cui l'ASUC può avvalersi per le sue esigenze organizzative ed amministrative. Nell'ottica di non appesantirne la spesa corrente, si privilegia il ricorso, anche attraverso forma collaborative, a personale dipendente di comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, mediante stipula di apposita convenzione, prevedendo in via subordinata il ricorso all'assunzione di personale proprio.

#### RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI DI USO CIVICO (articoli 10 e 23)

La nuova legge conferma il principio del non depauperamento del patrimonio di uso civico e conferma il vincolo di destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico al finanziamento delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria

del patrimonio di uso civico. La novità più rilevante introdotta da questo articolo consiste nella disciplina delle eventuali eccedenze, che possono essere destinate:

- a) all'incremento e al miglioramento del patrimonio di uso civico mediante acquisizione o realizzazione di immobili o opere, che siano naturalmente idonei all'apposizione del vincolo di uso civico ai sensi dell'art. 17 della legge (ad es. ristrutturazioni malghe). Si tratta come è ovvio di interventi che devono essere compatibili da un lato con le finalità della legge (articolo 1) e la natura dell'ASUC, che non è ente a fini generali e la cui attività è limitata ai beni di uso civico (articoli 2 e 17), e dall'altro con la natura dei beni (art. 11 legge n. 1766/1927);
- b) al finanziamento diretto o indiretto di servizi pubblici, di interventi o di opere al diretto beneficio della collettività; in tal caso, qualora l'ASUC provveda al diretto finanziamento dell'intervento, va acquisita la preventiva intesa con il comune per la compatibilità con gli strumenti di programmazione comunale;
- c) al finanziamento indiretto o diretto di attività ed iniziative di interesse comunale o frazionale (ad es. attività, iniziative, manifestazioni dirette alla valorizzazione ed alla conoscenza del patrimonio di uso civico, e dei suoi frutti come percorsi ambientali, prodotti tipici, musei ecc.).

L'art. 23 introduce una nuova norma in cui si dispone che le ASUC sono tenute a osservare i principi della normativa provinciale in materia di lavori pubblici e di attività contrattuale. Il rinvio alla suddetta normativa di settore diventa particolarmente significativo in presenza dell'apertura fatta dall'articolo 10 in relazione all'utilizzo delle cd. eccedenze. Si rinvia infine alla normativa sull'ordinamento dei comuni per tutto quanto non previsto dalla legge provinciale sugli usi civici e dal relativo regolamento di esecuzione.

## BILANCIO E CONTABILITA'

*(articolo 11)*

L'ASUC è tenuta a dotarsi di un bilancio di previsione annuale e del rendiconto. Sono riconfermati, per questi aspetti, i primi sei commi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5/2002. Il nuovo comma 7 prevede che la Giunta provinciale individua, d'intesa con l'organismo più rappresentativo delle ASUC, i principi dell'ordinamento contabile dei comuni applicabile anche alle ASUC. Il nuovo comma 8 precisa le modalità per la revisione economico finanziaria delle ASUC, prevedendo che le stesse possano nominare un revisore iscritto all'albo, o nominare un revisore di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile, o avvalersi dell'organo di revisione del comune di riferimento. Viene così data la possibilità alle ASUC di avvalersi dell'opera di soggetti non necessariamente iscritti all'albo dei revisori, purchè di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile. Viene confermata l'incompatibilità tra la carica di revisore e di amministratore ASUC, sindaco, consigliere e assessore comunale.

Sono specificati inoltre i compiti spettanti all'organo di revisione delle ASUC, rispetto ai quali si segnala in particolare il venire meno dell'obbligatorietà del parere del revisore sulle variazioni di bilancio, restando invece necessario per il bilancio preventivo ed il rendiconto.

## FONDO PROVINCIALE ED ACCESSO AI FONDI DI SETTORE (articolo 12)

La nuova legge, oltre a confermare la possibilità per le ASUC di accedere ai benefici previsti dalle leggi provinciali di settore, istituisce un fondo ad hoc per il finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC, per quelle tipologia di spesa, con quelle modalità e nei casi previsti da specifica deliberazione provinciale, che verrà adottata previa intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC. Per l'esercizio 2005 il fondo ammonta a euro 120.000.

## GESTIONE DEI BENI DI USO CIVICO (articoli 13, 14, 15, 16)

Particolarmente significative le novità in quest'ambito. La legge conferma il principio generale, già enunciato dalla legge provinciale n. 5/2002, secondo il quale la gestione dei beni di uso civico deve essere improntata alla migliore utilizzazione economica degli stessi, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 1 della legge. Prevede quindi in capo al soggetto gestore la possibilità, condizionata al conseguimento di un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, di disporre – nei casi, con le procedure e alle condizioni previste dalla legge e dal regolamento - la variazione d'uso, la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico. I provvedimenti provinciali vengono rilasciati dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di usi civici.

Vengono mantenute le definizioni di variazione, sospensione ed estinzione del vincolo di uso civico: in particolare per variazione d'uso si intende il cambiamento dell'utilizzazione economica dei beni d'uso civico. La sospensione del vincolo d'uso civico è condizione temporanea che consente la concessione in uso a terzi del bene ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali in favore di terzi: si richiede in tali ipotesi un congruo corrispettivo da destinare in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. Maggiori garanzie sono dettate, in ragione del carattere irreversibile e definitivo di tale ipotesi, per l'estinzione del vincolo d'uso civico, ammessa in casi specifici e con la garanzia del non depauperamento del patrimonio complessivo di uso civico e sempre soggetta ad autorizzazione espressa provinciale.

**Articolo 14** (Variazioni d'uso): riscrive totalmente l'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2002, ponendo una disciplina direttamente applicabile e quindi senza la necessità di rinviare a norme regolamentari per disporre e attuare le variazioni d'uso dei beni di uso civico. Sono notevolmente semplificate le procedure per dare esecuzione alle variazioni d'uso, prevedendo in particolare il rilascio di autorizzazione espressa da parte del Servizio provinciale competente solamente in determinati e più rilevanti casi, restando per tutti gli altri di esclusiva competenza del soggetto gestore dei beni di uso civico.

**Articolo 15** (Sospensione del vincolo di uso civico): conferma il principio della congruità del corrispettivo e stabilisce che in caso di concessioni minerarie, lo stesso debba uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia (segnatamente ai corrispettivi fissati ai sensi dell'articolo 18 ter e quater della legge provinciale n. 6/1980 e ss.mm.). Stabilisce nuove regole per il calcolo del corrispettivo cui le amministrazioni devono fare riferimento per disporre la

concessione in uso a terzi o la costituzione di diritti reali a favore di terzi su beni di uso civico per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità; a tal fine la norma rinvia ai valori utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento disciplinate dalla normativa sulle espropriazioni con la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% l'ammontare delle indennità stesse. E' lasciata facoltà alle parti di concordare un corrispettivo maggiore.

Analogamente a quanto previsto per le procedure delle variazioni d'uso, anche per le sospensioni è introdotta una notevole semplificazione: è richiesta infatti l'autorizzazione provinciale solamente per le sospensioni del diritto di uso civico di durata pari o superiore a 9 anni, restando le altre di esclusiva competenza del soggetto gestore dei beni di uso civico.

**Articolo 16** (Estinzione del vincolo): è semplificata la procedura per disporre l'estinzione del vincolo di uso civico nel senso che ogni amministrazione competente procede direttamente, a condizione che sussistano i presupposti previsti dalla legge e dunque, per quanto riguarda le ASUC, senza l'intervento del consiglio comunale. E' prevista la possibilità per il Servizio provinciale competente, prima del rilascio dell'autorizzazione, di richiedere al comune interessato una verifica in ordine alla coerenza dell'estinzione con gli strumenti di pianificazione e di programmazione comunali, nel caso in cui l'estinzione stessa sia richiesta dalle ASUC. Restano sostanzialmente invariati i casi in cui è possibile richiedere l'estinzione del vincolo di uso civico. Ogni provvedimento di estinzione è soggetto ad autorizzazione provinciale.

#### PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE (articolo 18)

La legge, con questo articolo, adegua la disciplina della conferenza dei servizi ad alcune modifiche legislative intervenute sulla legge provinciale n. 22/1991 in materia urbanistica. Segnatamente dispone che la adozione definitiva degli strumenti urbanistici subordinati al piano deve essere preceduta dalla verifica, da parte della conferenza dei servizi in materia di usi civici, della compatibilità del mutamento di destinazione in atto del bene di uso civico, che l'Amministrazione intende operare. La conferenza dei servizi, alla quale vengono invitati i rappresentanti del comune ed anche dell'ASUC, rende il parere nei termini previsti per l'espressione della Commissione urbanistica provinciale (C.U.P.), e dunque entro 40 giorni. La norma tende evidentemente ad armonizzare le due discipline di settore, prevedendo che lo strumento urbanistico che viene presentato in C.U.P. abbia già acquisito tutti i pareri necessari, ivi compreso quello della conferenza sugli usi civici.

Resta l'onere per i Comuni di acquisire il preventivo parere obbligatorio dell'ASUC qualora intenda mutare la destinazione in atto di beni di uso civico.

#### REGOLARIZZAZIONI DELLE UTILIZZAZIONI IN ATTO DEI BENI DI USO CIVICO (articolo 21)

Il termine per le autorizzazioni in sanatoria era stato riaperto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 9/2004 fino al 31.12.2005. La nuova legge, con questa norma, mette a regime la

possibilità di ottenere la regolarizzazione di situazioni di fatto che siano riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Sul presupposto dunque che siano in essere delle situazioni incompatibili con il dettato legislativo ed al fine di procedere alla loro regolarizzazione, laddove l'autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa e comunque purchè siano rispettati i presupposti delle ipotesi ordinarie, l'istanza per ottenerla può dunque essere inoltrata dall'Amministrazione competente in qualunque tempo.

E' da segnalare inoltre che già la legge provinciale n. 6/2004 aveva, con l'articolo 5, abrogato una parte dell'articolo 19 della legge provinciale n. 5/2002, eliminando il divieto di sottoporre a sanatoria i beni interessati da attività escavative, o dalla presenza di particolari risorse minerarie. L'opzione viene confermata dalla nuova legge che dunque conferma l'ammissibilità della sanatoria anche per i beni interessati da attività escavative, o dalla presenza di particolari risorse minerarie.

#### ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA

*(articoli 19, 20 e 22)*

Viene confermata l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative già svolte dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché dell'attività di consulenza a favore di comuni e ASUC.

Alla Giunta provinciale spetta l'onere di approvare il regolamento di esecuzione della nuova legge, del quale viene indicato il contenuto minimo necessario, entro 180 giorni dalla entrata in vigore di quest'ultima (e dunque entro il 1 gennaio 2006).

#### PROROGA DEI COMITATI IN CARICA E DISPOSIZIONI DI PRIMA

*APPLICAZIONE (articoli 25 e 26)*

L'articolo 25 dispone l'obbligo per le ASUC di dotarsi di un proprio statuto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge. Reca la normativa applicabile nelle more della suddetta approvazione (o in assenza di disposizioni specifiche statutarie), in particolare con riguardo alla composizione dei comitati, ivi compresi quelli di natura transitoria. In particolare dispone che in mancanza di apposite disposizioni statutarie, il comitato ASUC è composto da cinque membri e dispone altresì che, per le ASUC operanti alla data di entrata in vigore della legge, resta ferma la loro composizione fino alla loro scadenza.

La norma di cui all'articolo 26 introduce una nuova proroga al 31.12.2005 dei comitati in scadenza al 30.06.2005, laddove non siano ancora state indette le consultazioni per il loro rinnovo. Anche i comitati in carica hanno come compito primario quello di approvare lo statuto.

L'Ufficio affari giuridici degli enti locali e usi civici (tel. 0461-495022) garantirà il supporto ai comuni e alle ASUC, particolarmente nel periodo di transizione alla nuova normativa.

Distinti saluti.

Silvano Grisenti